

(N. 1417)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IX Commissione (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati
nella seduta del 1° dicembre 1950 (V. Stampato N. 1639)*

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNÌ)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

e col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 DICEMBRE 1950

Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475,
concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è sostituito dal seguente:

« Il Prefetto, in deroga al divieto di cui allo articolo 1, può in seguito ad accertamenti compiuti dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e su conforme parere del comitato provinciale dell'agricoltura autorizzare, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo quando ricorrano le seguenti circostanze:

1° quando sia accertata la morte fisiologica della pianta e la permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;

2° quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto;

3° quando l'abbattimento si renda indi-

spensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

« Il Prefetto può, altresì, con proprio decreto autorizzare l'abbattimento di alberi di olivo qualora esso sia richiesto per l'esecuzione di opere di pubblica utilità e nel caso in cui l'abbattimento medesimo si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione.

« Il decreto di autorizzazione indicherà il termine entro cui dovrà essere ultimata l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e la costruzione di fabbricati in relazione alle quali viene consentito l'abbattimento degli olivi.

« Qualora l'interessato non adempia entro il termine suddetto all'obbligo dell'esecuzione delle opere di miglioramento o alla costruzione dei fabbricati incorre nelle sanzioni previste dal successivo articolo 4 ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.